II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

recante prima modifica della decisione 80/775/CEE, che fissa le modalità del controllo cui è subordinata la qualifica « ufficialmente indenne da brucellosi » degli allevamenti bovini in alcune regioni della Repubblica federale di Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(89/31/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 88/406/CEE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 13,

considerando che la decisione 80/775/CEE della Commissione [3] ha già fissato le modalità del controllo cui è subordinata la qualifica « ufficialmente indenne da brucellosi » degli allevamenti bovini in alcune regioni della Repubblica federale di Germania;

considerando che anche altre zone di tale Stato membro rispondono attualmente alle condizioni prescritte per poter ridurre la frequenza dei controlli e alzare l'età alla quale gli animali vengono controllati al fine di conservare agli allevamenti bovini in causa la qualifica « ufficialmente indenni da brucellosi »;

considerando che, per il mantenimento di tale qualifica, è opportuno stabilire misure di controllo, atte a garantire che la qualifica è giustificata e conforme alla particolare situazione sanitaria degli allevamenti bovini in talune regioni della Repubblica federale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 80/775/CEE, dopo i termini « Detmold » sono aggiunti i termini « Koblenz e Rheinhessen-Pfalz ».

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 224 del 27. 8. 1980, pag. 14.